

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
DELL'ASSOCIAZIONE "GIOVANI TERMOLESI APS"**

In data venerdì 16 gennaio 2026, alle ore 21.00, presso i locali della Chiesa di Santa Maria degli Angeli sita in Via dei Pioppi snc, Termoli (CB), si è riunita l'assemblea dei soci dell'Associazione Giovani Termolesi, regolarmente convocata.

Sono presenti: Valeria Sacchetti; Lucia Miglietta; Elena Ricciuto; Francesco Zara; Silvia Berardi; Nicola De Leo; Gianluca Biondelli; Antonio Manuel Di Rosa; Cinzia Corropoli; Federico Biondelli; Carmela Padalino; Marianna Canale; Desiré Fortunato; Claudia Cappella; Antonio Oto; Simone Amoroso; Claudio Spada; Chiara Vadalochino; Jacopo Manuele; Salvatore Marci; Francesco Bondanese; Aldo Iacoviello; Carlo Martella; Armando Pirro; Ilaria Vicedomini.

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente, che constata la validità della riunione e dichiara aperti i lavori.

1. Modifica dello Statuto – Articolo 6.1

Preliminarmente, l'assemblea discute in merito alla modifica dello Statuto, con particolare riferimento alla parte che esclude la partecipazione dei soci minorenni.

L'assemblea delibera all'unanimità di modificare l'articolo 6.1, che precedentemente recitava:

"Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche di età uguale o superiore ai 18 anni e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle."

sostituendolo integralmente con il seguente testo:

"Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle."

2. Discussione sui progetti da portare avanti

Successivamente, l'assemblea avvia un confronto sulle idee progettuali da sviluppare.

Vengono proposte e discusse le seguenti iniziative:

- Progetto "Bussola": creazione di un format destinato alle scuole superiori per l'orientamento universitario e l'approfondimento del mondo del lavoro;
- Giornate sportive, coinvolgendo i circoli presenti sul territorio, in particolare quelli meno frequentati. Si propone l'organizzazione di una Notte Bianca dello Sport, con possibile utilizzo del parco e con iniziative che si estendano anche su base annuale;
- "Il lavoro c'è": creazione di un dialogo tra imprenditori e lavoratori attraverso eventi come career day o una newsletter dedicata;

- Swap party, con il coinvolgimento di piccoli artigiani e artisti;
- Laboratori di crescita personale: incontri introspettivi e spazi di condivisione di idee ed esperienze, liberi da giudizi;
- Giornate cinema;
- Incontri con autori di libri, registi e altri professionisti della cultura;
- Incontri con volontari che si occupano di salute, ad esempio in collaborazione con la LILT;
- Laboratorio teatrale e di performance;
- Serata settimanale di giochi da tavolo;
- Creazione di un'app e di un sito per gli eventi di Termoli;
- Eventi di economia e geopolitica in chiave giovanile.

3. Organizzazione e prossimi passaggi

Fresco atto delle numerose proposte emerse, il Presidente invita l'assemblea a compilare il form dedicato alle idee progettuali. Il Presidente stesso provvederà a redigere un riepilogo delle proposte, raggruppandole per tematica, al fine di sottoporle successivamente a votazione e individuare quelle da concretizzare nel breve periodo.

Viene inoltre comunicato che il 7 febbraio 2026 si terrà la presentazione del progetto in Sala Consiliare. È previsto un saluto istituzionale del Sindaco, dopodiché la Sala Consiliare sarà a disposizione dell'associazione.

Si ipotizza una struttura dell'evento che preveda un portavoce per ciascun progetto selezionato, con l'obiettivo di illustrarlo e farlo conoscere al pubblico.

Gli obiettivi dell'evento vengono individuati nei seguenti punti:

organizzare un secondo evento dell'associazione;

presentare ufficialmente le idee e i progetti;

aumentare la visibilità dell'associazione, anche attraverso il coinvolgimento delle testate giornalistiche.

A tal fine, si stabilisce il seguente cronoprogramma:

- entro domenica, inserimento delle ulteriori idee nel form;
- entro la settimana successiva, messa al voto delle proposte, con conclusione entro martedì,
- lunedì, costituzione del team organizzativo per l'evento del 7 febbraio.

Non essendoci ulteriori punti all'ordine del giorno, la seduta viene sciolta alle ore 23:00

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

[Firma]

Il Segretario

[Firma]

REGISTRO	1550	200,00
5 FEB	1552	128,00
TOTALE		
TRIBUTO		
TOTALE	328	00

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "GIOVANI TERMOLESI APS"

ART. 1 (Denominazione e sede)

1.1. È costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente in materia, l'associazione di promozione sociale senza personalità giuridica denominata: "Giovani Termolesi APS".

1.2. Soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'Associazione di Promozione Sociale Giovani Termolesi, di seguito indicata in forma breve come "Associazione", aggiungerà alla denominazione Giovani Termolesi APS anche la locuzione/ acronimo ETS (Ente del Terzo Settore).

1.3. L'Associazione ha sede legale in via Arno 11 nel Comune di Termoli (CB) e opera nel territorio della Regione Molise.

1.4. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

2.1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (d'ora in avanti CTS), delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

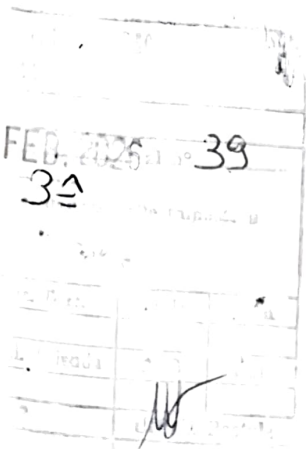
2.2. L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

3.1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

4.1. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e in virtù delle previsioni contenute nell'art. 12 delle preleggi al codice civile.



ART. 5

(Oggetto sociale, finalità e attività)

5.1. L'Associazione è apartitica e apolitica, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'art. 5 CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e attuando le finalità e i principi generali, che qui integralmente si richiamano, contenuti negli artt. 1, 2 e 35 CTS.

5.2. In particolare, l'Associazione si propone di:

- favorire la crescita personale e professionale dei soci;
- promuovere la socialità, la cooperazione e la cittadinanza attiva, con particolare attenzione alle nuove generazioni;
- stimolare lo sviluppo di competenze culturali, civiche e creative;
- rafforzare il senso di comunità tra i giovani attraverso iniziative culturali, formative e ricreative, sia in presenza che online;
- valorizzare il contributo delle persone più giovani alla vita culturale, sociale e ricreativa di Termoli, incoraggiandone la partecipazione attiva e la capacità di iniziativa.

5.3. L'Associazione esercita, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale tra quelle elencate all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, ed in particolare le seguenti:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5.4. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà realizzare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- organizzazione di eventi culturali e sociali aperti al pubblico;
- realizzazione di laboratori, corsi e workshop;
- promozione di attività di aggregazione e socializzazione, in presenza e online;
- utilizzo e gestione di spazi pubblici o privati a fini associativi;
- partecipazione a bandi e progetti finanziati da enti pubblici, privati o programmi europei;
- stipula di convenzioni e collaborazioni con enti, scuole, università e altre associazioni;
- attività di raccolta fondi nel rispetto della normativa vigente.

5.5. L'associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, nei limiti e secondo le modalità previste dell'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 6

(Ammissione degli associati e numero minimo)

6.1. Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

6.2. L'Associazione dovrà avere almeno sette persone fisiche associate.

6.3. L'ammissione all'Associazione è deliberata, in osservanza del principio di non discriminazione, dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati a cura dello stesso Organo.

6.4. In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

6.5. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

6.6. Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

7.1. Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio di esercizio, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- esaminare i libri sociali, mediante richiesta scritta da presentare al Presidente o al Segretario.

Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- mantenere un comportamento coerente con le finalità associative.

ART. 8
(Perdita della qualifica di associato)

8.1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo, che dovrà adottare apposita delibera e comunicarla all'interessato.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato.

ART. 9
(Gli organi sociali)

9.1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo;
- la Revisione dei Conti.

ART. 10
(Assemblea)

10.1. L'Assemblea è l'organo sovrano, è costituita dagli associati ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

10.2. L'Assemblea è convocata, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, almeno una volta all'anno dal Presidente, o da chi ne fa le veci, in tutti i casi nei quali se ne ravvisi la necessità o quando ne fanno richiesta un decimo degli associati.

10.3. La convocazione deve avvenire mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

10.4. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, posta elettronica, PEC, messaggistica istantanea o altri strumenti digitali, inviata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

10.5. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

10.6. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati.

10.7. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

10.8. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi.

10.9. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero di deleghe pari a 1.

10.10. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART.11

(Competenze inderogabili dell'Assemblea)

11.1. L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

11.2. L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

ART. 12

(Assemblea ordinaria)

12.1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

12.2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

ART. 13

(Assemblea straordinaria)

13.1. L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 14

(Organo di amministrazione)

14.1. L'Organo di amministrazione governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

14.2. L'organo di amministrazione è formato da un numero di membri compreso tra 3 e 9 eletti dall'Assemblea, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per un massimo di 3 mandati consecutivi. La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra le persone fisiche associate. Per le cause di ineleggibilità e decadenza si applica l'art. 2382 cod. civ., che qui si intende integralmente richiamato. Perimenti, al conflitto di interessi degli amministratori si applica, richiamandone integralmente il contenuto, l'art. 2475-ter cod. civ.

14.3. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

14.4. Il Presidente dell'Associazione è il Presidente dell'Organo di amministrazione ed è nominato dall'Assemblea congiuntamente agli altri membri dell'Organo di amministrazione.

14.5. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

14.6. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del Codice del terzo settore, in osservanza delle disposizioni vigenti in materia.

ART. 15

(Presidente e Vice-Presidente)

15.1. Il Presidente dell'Associazione rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

15.2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea, a maggioranza dei presenti, tra i componenti dell'Organo di amministrazione.

15.3. Il Presidente resta in carica 3 anni e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

15.4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi e convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato.

15.5. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. La sua nomina è demandata ad apposito regolamento interno.

ART. 16

(Organo di controllo)

16.1. È nominato nei casi previsti dall'art. 30 CTS. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ. e gli stessi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 co. 2, cod. civ. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

l'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di *corretta* amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo *concreto* funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

16.2. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17 **(Revisione legale dei conti)**

17.1. È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 18 **(Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili)**

18.1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

18.2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 19 **(Risorse economiche)**

19.1. L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento, e allo svolgimento della propria attività, da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 20 **(Bilancio)**

20.1. L'anno sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio comprendente il rendiconto economico e finanziario dovrà essere redatto entro 120 giorni dalla chiusura e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 CTS (e, se previste, dovrà documentare il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo settore).

20.2. Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Associazione dovrà redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e pubblicarlo sul proprio sito Internet.

20.3. Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

20.4. Il bilancio di esercizio e il rendiconto di cui al comma precedente, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 21 **(Libri sociali)**

21.1. L'Associazione avrà cura di tenere i seguenti libri sociali:

1. il libro degli associati;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione;
4. il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

21.2. Agli associati è riconosciuto il diritto di esaminare i libri sociali, attraverso espressa richiesta scritta al Presidente o al Segretario. La consultazione avviene presso la sede dell'associazione entro un termine ragionevole, secondo le modalità stabilite dall'Organo di amministrazione. È possibile ottenere copie o estratti, anche digitali, a proprie spese.

ART. 22 **(Convenzioni)**

22.1. Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56, co. 1, del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 23 **(Volontari)**

23.1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione, nei limiti delle previsioni contenute nell'art. 17 CTS, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

ART. 24 **(Personale retribuito)**

24.1. L'Associazione potrà avvalersi di personale retribuito ai sensi dell'art. 33 CTS, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o in quelli necessari a qualificarne o specializzarne l'attività svolta.

Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può, in ogni caso, essere superiore al limite del 50% del numero dei volontari, salvo quanto previsto dall'art. 33, co. 3, CTS.

I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dalla stessa.

ART. 25 **(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)**

25.1. Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 CTS.

ART. 26 **(Assicurazione dell'Associazione)**

26.1. L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della organizzazione stessa.

ART. 27 **(Devoluzione del patrimonio)**

27.1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore con scopi affini a quelli dell'Associazione, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, nei modi e secondo le modalità previste dall'art. 9 CTS.

ART. 28
(Regolamenti interni)

28.1. Per meglio disciplinare lo svolgimento delle attività e l'organizzazione interna, l'Associazione può redigere e adottare regolamenti interni, nel rispetto dello statuto e della normativa vigente. I regolamenti sono approvati dall'Organo di amministrazione e resi noti agli associati.

ART. 29
(Disposizioni finali)

29.1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

